



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

E/118/2008
Cod. FIQOXI1

Regione Puglia
Energia, Reti e Infrastrutture materiali
Sviluppo
UO: Ufficio Energia e Reti Energetiche

AOO 159
16/10/2013 - 0008136
Protocollo: Uscita

Regione Puglia
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana
Servizio Assetto del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la
Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere
Pubbliche
Servizio LL.PP. - Ufficio Espropri
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e
l'Innovazione
Servizio Attività estrattive
attivitaestrattive@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Ufficio Provinciale Foreste di Foggia
servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Ufficio Provinciale Agricoltura di Foggia
upa.foggia@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la
Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere
Pubbliche
Servizio LL.PP. - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale
di Foggia
servizioll.pp.ucst.ba.fg@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione
Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi
parcotratturi.foggia@pec.rupar.puglia.it

Comune di Lucera
comune.lucera@anutel.it

Comune di Troia
comune@pec.comune.troia.fg.it



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

Provincia di Foggia
Servizio Ambiente
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Sovrintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia
mbac-sbap-ba@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Sovrintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia
mbac-sba-pug@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Puglia
mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it

Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le
Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia-
Basilicata
com.isppgb@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Sezione U.S.T.I.F.
ustif-bari@pec.mit.gov.it

Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia
com.foggia@cert.vigilfuoco.it

Aeronautica Militare III Regione Aerea - Reparto
Territorio e Patrimonio
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Marina Militare
Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo
dello Jonio e del Canale d'Otranto
maridipart.taranto@postacert.difesa.it

Comando Militare Esercito "Puglia"
cme_puglia@postacert.difesa.it

Autorità di Bacino della Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it

Consorzio per la Bonifica della Capitanata
consorzio@pec.bonificacapitanata.it

ASL di Foggia
aslfg@mailcert.aslfg.it



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
operazioni.napoli@postacert.enac.gov.it

ENAV - Ente Nazionale Assistenza al Volo
funzione.psa@pec.enav.it

TERNA SpA
connessioni@pec.terna.it

ENEL Distribuzione SpA
eneldistribuzione@pec.enel.it

ANAS S.p.A.
Via L. Einaudi, 15
70125 Bari

Snam Rete Gas SpA
Via A. Gramsci, 111
71122 Foggia

Arpa Puglia - Dipartimento Prov.le di Foggia
dap.fg.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Acquedotto Pugliese S.p.A
Via Cognetti, 36
70121 Bari

Telecom Italia SpA
Piazzale Mater Ecclesiae, 5
70124 - Bari

Novawind Sud S.r.l.
Via Salaria, 1322
00138 - Roma
novapermitting@fcpec.it

EDP Renewables Energy S.r.l.
italianwind@legalmail.it

Alerion Energie Rinnovabili S.r.l.
aer@legalmail.it

G.I.E.R. 3 S.r.l.
gier3@legalmail.it

Margherita S.r.l.
margheritasrl@arubapec.it



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

CO.BIT. S.r.l.
cobit@pec.cobitsrl.com

Midi Energia S.r.l.
midienergia@lagalmail.it

G.I.E.R. 5 S.r.l.
gier5@legalmail.it

Rinnovabili S.r.l.
rinnovabili@softpec.it

Sistemi Energetici S.r.l.
sistemi-energetici@softpec.it

Eolica Italiana S.r.l.
eolicaitaliana@softpec.it

e p.c. Regione Puglia
Area Politiche per la Riquilificazione, la Tutela e la
Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere
Pubbliche - Servizio Ecologia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 144 MW (n.48 aerogeneratori) sito nel Comune di Lucera (FG) in località "Montaratro".
Comunicazione avvio procedimento ed indizione Conferenza di Servizi.

Il Decreto Legislativo n. 387/2003, ai comma 3 e 4 dell'art. 12, assegna alle Regioni la competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per *"la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi"*.

L'Autorizzazione Unica è rilasciata dal Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii..



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

La Società **API Nòva Energia S.r.l.**, con nota acquisita al prot. n.38/7880 del 16/07/2008, presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile **eolica** della potenza elettrica pari a **144 MW (n.48 aerogeneratori)** da realizzarsi nel Comune di **Lucera (FG)**.

In data 15/07/2008, la proponente presentava presso l'Assessorato Ambiente e Territorio della Provincia di Foggia istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii., in quanto l'intervento proposto rientrava nella categoria progettuale di cui al punto B.2.g/3 dell'Allegato B della predetta Legge Regionale.

La Società API Nòva Energia S.r.l., con nota acquisita al prot. n.1916 del 16/02/2011, comunicava che a seguito del conferimento del ramo d'azienda relativo alla progettazione, allo sviluppo ed alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, tutti i diritti ed obblighi, ivi inclusi quelli derivanti dai documenti, risultavano trasferiti alla **Nòvawind Sud S.r.l.**

Nelle more del procedimento autorizzatorio di che trattasi, interveniva la DGR n. 3029/2010 la cui subentrata disciplina trovava applicazione anche all'iniziativa progettuale de quo posto che alla data del 31/12/2010 la stessa non aveva ottenuto i prescritti pareri ambientali. Nella fattispecie il proponente, "a pena di improcedibilità", avrebbe dovuto integrare l'istanza "con la documentazione prevista al punto 2, entro il 1° aprile 2011, salvo richiesta di proroga per un massimo di ulteriori trenta giorni per comprovate necessità tecniche"; a tal proposito la Società istante, con nota acquisita al prot. n.5006 del 14/04/2011, inoltrava una richiesta di proroga di 30 giorni al fine di adeguare l'istanza di Autorizzazione Unica alle disposizioni della D.G.R. n.3029/2010, motivandola con la modifica apportata alla soluzione di connessione rilasciata da Terna SpA con nota prot. n. TE/P2008005567 del 7/04/2008. Tale modifica prevedeva il collegamento dell'impianto all'ampliamento della sezione a 150 KV della costruenda stazione RTN a 380/150 KV di Troia, collegata in entra - esce alla linea RTN a 380 KV "Foggia - Benevento 2", e la conseguente delocalizzazione della stazione elettrica di utenza nonché dei tracciati dei cavidotti di collegamento tra parco eolico e la predetta stazione utente.

In data 28/03/2011, la Società proponente adiva il TAR Puglia sede di Bari per ottenere l'annullamento di alcune disposizioni della succitata DGR n.3029/2010 nonché del DM 18/09/2010 (cd. Linee Guida nazionali); detto ricorso veniva respinto con Ordinanza n.406/2011, motivo per cui la Società si rivolgeva al Consiglio di Stato il quale, con Ordinanza



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

n.3732/2011, accoglieva l'istanza cautelare sospendendo i provvedimenti impugnati ed ordinando la trasmissione dell'Ordinanza stessa al TAR Puglia per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

In data 24/11/2011 la proponente presentava ricorso per l'annullamento del silenzio inadempimento formatosi in relazione alla istanza di Autorizzazione Unica presso il TAR Puglia Sede di Bari, il quale con Sentenza n.668/2012 lo accoglieva ed imponeva alla Regione Puglia l'obbligo di provvedere.

In data 18/04/2012 si celebrava l'udienza pubblica presso il TAR Puglia adito con la succitata Ordinanza n.3732/2011 del Consiglio di Stato; tuttavia il TAR Puglia con Ordinanza n.892/2012, declinava la propria competenza territoriale ed indicava quale giudice competente a dirimere la presente controversia il TAR Lazio sede di Roma.

Lo scrivente, al fine di ottemperare alla succitata Sentenza n.668/2012, con nota prot. n.6245 del 28/06/2012, invitava la Società ad integrare la documentazione a corredo dell'istanza ed a trasferirla sul portale telematico www.sistema.puglia.it, entro il termine perentorio di 45 giorni, in quanto ricadente nell'ambito di applicazione della D.G.R. n.3029/2010 per mancanza dei prescritti pareri ambientali (Provincia di Foggia - Servizio Ambiente). In aggiunta per garantire la regolare prosecuzione dell'iter amministrativo si richiedeva la documentazione di cui all'art. 4 c.1 della L.R. n.31/2008, propedeutica alla convocazione della Conferenza di Servizi.

La proponente, con nota acquisita al prot. n.7496 del 31/07/2012, comunicava di non essere tenuta ad effettuare il richiesto adeguamento della documentazione progettuale ai sensi della DGR n.3029/10, alla luce dell'intervenuta Ordinanza n.2290/2012 del TAR Lazio che sospendeva l'efficacia dei provvedimenti impugnati dalla Società in data 28/03/2011 presso il TAR Puglia Sede di Bari, sino alla trattazione del merito fissato per il giorno 29/11/2012. Con riferimento alla documentazione richiesta dallo scrivente ai sensi dell'art.4 c.1 della LR n.31/08, la Società istante riferiva che avrebbe provveduto a produrre le relative attestazioni.

Lo scrivente, preso atto dell' Ordinanza n.2290/2012 del TAR Lazio, con nota prot. n.9800 del 18/10/2012, faceva presente alla Società che il termine per la trasmissione della documentazione di cui all'art.4 c.1 della LR n.31/08 risultava ampiamente decorso e che la bozza di dichiarazione bancaria che la stessa proponente aveva presentato era da ritenersi adeguata a condizione che, in previsione della convocazione della conferenza di servizi, fosse integrata da una dichiarazione di impegno ad aggiornare la bancabilità in caso di modifiche alla titolarità della proposta progettuale.



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

A seguito di udienza pubblica del 29/11/2012, il TAR Lazio emetteva Sentenza n.2748/2013 con la quale respingeva interamente i motivi di gravame proposti dalla Società ad eccezione dei punti 4.2 sub 1 e 4.3 della DGR n.3029/10.

In virtù della surrichiamata Sentenza n.2748/2013, questo Ufficio, sussistendone i presupposti, con nota prot. n. 4229 del 22/05/2013, reiterava alla Società la richiesta di adeguamento della documentazione progettuale secondo quanto disciplinato dalla DGR n.3029/10 entro il termine massimo di 60 giorni, ritenuto congruo al fine del completamento della pratica atteso che la documentazione richiesta era considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità sia ai sensi del DM 10/09/2010 "Linee Guida nazionali" che della stessa Delibera Regionale. Inoltre, nella medesima nota si rammentava che ai fini della successiva convocazione della conferenza dei servizi, l'istante avrebbe dovuto presentare il piano economico finanziario asseverato e la dichiarazione resa da istituto bancario attestante che il soggetto dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b) della L.R. 31/08.

In riscontro al succitato invito ad adeguare l'istanza alla procedura telematica, la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.5959 del 15/07/2013, riferiva che la Sentenza del TAR Lazio n.2748 del 18/03/2013 era stata oggetto di ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato e che, alla luce del contenzioso in atto relativamente all'applicabilità della DGR n.3029/10 al procedimento in esame, l'inserimento della documentazione sul portale telematico non era dovuto ed il termine assegnato per il completamento della pratica non poteva ritenersi perentorio e tale da comportare l'improcedibilità dell'istanza.

Lo scrivente, alla luce della presentazione dell'istanza telematica di Autorizzazione Unica e dell'inserimento della documentazione progettuale sul portale Sistema Puglia ai sensi della DGR n.3029/10 comunicati dalla proponente con nota pec del 22/07/2013, contrariamente a quanto asserito dalla stessa Società nella succitata nota acquisita al prot. n.5959 del 15/07/2013, con nota prot. n.6328 del 25/07/2013, inoltrava alla Società un preavviso di improcedibilità dell'istanza ed invito al completamento della documentazione risultata carente a valle dell'espletamento della pertinente fase istruttoria; tale richiesta di documentazione integrativa veniva riscontrata con nota pec del 2/08/2013 acquisita al prot. n.6785 del 29/08/13.

La Società Nòvawind Sud S.r.l., con nota acquisita al prot. n.7223 del 10/09/2013, inoltrava richiesta di informazioni in merito agli impianti eolici insistenti sul territorio dei



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

Comuni di Lucera (FG) e Troia (FG), ai fini della valutazione degli impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi della D.G.R. n.2122/12 che introduce detta valutazione nell'ambito delle procedure di VIA; lo scrivente riscontrava la predetta richiesta con nota prot. n.8132 del 16/10/2013.

Sulle premesse effettuate l'Ufficio rileva che il Consiglio di Stato, in ultimo con la Sentenza n.2634/2013, ha avuto modo di precisare che:

- i tempi stabiliti dalle normative regionali sui procedimenti di VIA, ove più lunghi, devono ritenersi abbreviati al fine di restare nei termini massimi imposti per il rilascio della AU dall'art.12 del D.Lgs. n.387/03, che costituisce principio fondamentale della normativa statale sulle energie rinnovabili;
- l'art.12 del D.Lgs. n.387/03 risponde ad evidenti finalità di semplificazione ed accelerazione e il termine per la conclusione del procedimento di AU deve essere, quindi, qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (cfr. C. Cost. 9 novembre 2006, n.364, Consiglio di Stato Sez. V 23 ottobre 2012, n.5413, 21 novembre 2012, n.5895);
- la circostanza che tutti gli atti di assenso debbano confluire nel procedimento unico di AU presuppone a sua volta che quest'ultimo sia stato avviato, non certo che la Regione possa rimanere silente, tantomeno a causa dell'inerzia di altri Enti deputati al rilascio dei predetti atti, né che la Regione possa in tal modo sottrarsi all'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso;
- si deve prescindere da ogni attività endoprocedimentale, eventualmente svolta o da svolgersi, poiché si rileva soltanto la decorrenza del termine fissato dalla legge senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento mediante provvedimento espresso;
- dal combinato disposto del punto 14.13 delle Linee Guida, dell'art.26 del D.Lgs. n.152/06 nonché del punto 3.15 della D.G.R. della Puglia n.3029/2010 consegue che la Regione Puglia deve, eventualmente, attivare il potere sostitutivo con i passaggi procedurali a tal fine previsti: diffida a provvedere alla conclusione del procedimento di VIA e, in caso di perdurante inerzia, agire in via sostitutiva adottando il provvedimento di VIA per farlo confluire nel procedimento di AU; ciò in quanto il termine per la conclusione del procedimento di AU rileva, ai sensi degli artt. 2 e 2 bis della Legge n.241/90 e s.m.i., che la normativa di riferimento non subordina affatto la conclusione del procedimento di AU al previo esperimento della



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

VIA, ma al contrario attribuisca espressamente alla Regione il potere di sostituirsi all'Ente deputato a concludere la VIA medesima.

A seguito dell'espletamento della pertinente fase istruttoria effettuata da questo Ufficio, atta a verificare la presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, si comunica che **il procedimento in oggetto è formalmente avviato.**

L'Ufficio procedente, pertanto, invita le Amministrazioni ed Enti in indirizzo a fornire nulla osta, atto o parere richiesto entro il termine prescritto, con espresso avvertimento che si considereranno acquisiti gli assensi delle Amministrazioni il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata; si provvederà, contestualmente, a segnalare tale circostanza all'Amministrazione di appartenenza del rappresentante per ogni eventuale valutazione.

Si invita, pertanto, la Società Nòvawind Sud S.r.l. ad aggiornare la documentazione progettuale caricata sul portale www.sistema.puglia.it alla luce delle eventuali integrazioni richieste dai vari Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, dandone informativa allo scrivente Ufficio.

Si invitano, altresì, le Società in indirizzo che hanno presentato istanza di Autorizzazione Unica per impianti eolici nel Comune di Lucera anteriormente alla Società Nòvawind Sud S.r.l. a fornire un contributo istruttorio finalizzato a superare eventuali sovrapposizioni ed interferenze tra tutti gli aerogeneratori proposti nella medesima area territoriale.

L'Ufficio procedente, ravvisandone la necessità, intende sottolineare che non rientra tra i compiti del responsabile del procedimento la valutazione tecnica degli elaborati progettuali agli atti della conferenza, né valutazioni relative a problematiche di natura ambientale e paesaggistica che trovano composizione nell'ambito della procedura di VIA o rientrano nella competenza di enti e soggetti invitati alla conferenza medesima tra cui, in primis ed a pieno titolo, il Comune medesimo. Men che mai rientrano in tale competenza valutazioni relative alla sicurezza dell'impianto o a possibili problematiche di ordine igienico-sanitario o comunque inerenti alla salute pubblica. Ove pertanto il Comune, ritenesse sussistenti puntuali circostanze preclusive o impeditive alla realizzazione totale o parziale dell'impianto deve produrre parere in tal senso congruamente motivato secondo la normativa vigente in materia.

Il provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciato dal Servizio Energia, lo è all'esito del modulo procedimentale disciplinato dagli artt. 14 e successivi della L.241/90 nell'ambito del quale vengono espressi, dagli enti competenti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

denominati e necessari ai fini dell'istruttoria del procedimento e del rilascio del titolo abilitativo di carattere meramente amministrativo.

Ai medesimi fini la Corte Costituzionale (Sentenza n.62 del 16/02/93 e n.79 del 19/3/96) ed il Consiglio di Stato (Sentenza n.491/91 e Sentenza n.1193/99) hanno ritenuto che la Conferenza di Servizi (istruttoria e decisoria) non costituisca un organo collegiale, ma solo un modulo procedimentale (organizzativo) suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. L'istituto di carattere generale disciplinato dalla L. n.241/90 e precipuamente finalizzato all'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti dal procedimento pluristrutturale specificatamente conformato alla legge (Consiglio di Stato Sentenza n.3830/2000). Tale strumento, notoriamente, non comporta modificazione e sottrazione delle competenze, né modificazione della natura o tipo di espressione volitiva o di scienza che le amministrazioni sono tenute ad esprimere secondo la disciplina di più "procedimenti amministrativi connessi o di un solo procedimento" nel quale siano coinvolti "vari interessi pubblici" (Consiglio di Stato Sentenza n.2107/07).

Inoltre si rende necessario sottolineare che l'Autorizzazione Unica costituisce anche titolo per la costruzione di un impianto e dunque sostitutiva del permesso a costruire, pertanto il Comune può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico ed alla sua conformità edilizia nell'ambito della Conferenza di Servizi che precede il rilascio dell'Autorizzazione Unica (parere Consiglio di Stato n.2849/2008).

Alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, **è convocata per il giorno 26/11/2013 alle ore 10:30 presso la sala riunioni dello scrivente Servizio**, la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di che trattasi.

Si rammenta in relazione alle finalità del corretto svolgimento del procedimento unico che:

- o Per il propedeutico esame ai fini del rilascio dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti, si informano gli Enti in indirizzo che il richiedente ha depositato sul portale www.sistema.puglia.it alla sezione Autorizzazione Unica il progetto definitivo, integrato con gli ulteriori eventuali elaborati predisposti a seguito del controllo di completezza della documentazione effettuato dall'Ufficio scrivente;



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

- Per visionare il progetto gli Enti in indirizzo dovranno accreditarsi al portale Sistema Puglia attraverso la procedura disponibile nella sezione Autorizzazione Unica, ed una volta abilitati dal Centro Servizi Sistema Puglia, potranno avere accesso alle pratiche per le quali avranno ricevuto la Comunicazione di Avvio Procedimento; è inoltre possibile visionare la componente cartografica del progetto sul portale www.sit.puglia.it, nella sezione Procedimenti Amministrativi – Autorizzazioni Energia – Cartografia Impianti FER, previa registrazione e invio del modulo scaricabile all'indirizzo: <http://cartografia.sit.puglia.it/doc/AperturaServiziAU-PARERI.rtf>.
- I pareri, i nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti dovranno essere forniti in sede di Conferenza di Servizi tramite modulo allegato alla presente ovvero inviati a questo Servizio, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it almeno 24 ore prima della data di convocazione, per assicurare un regolare svolgimento della medesima Conferenza di Servizi;
- Ogni Amministrazione/Ente convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione/Ente su tutte le decisioni di competenza della stessa. Pertanto dovrà essere prodotta, per essere allegata al verbale della conferenza, apposita delega. Nel caso in cui il rappresentante, per la veste giuridica e per le funzioni assegnategli non necessiti di tale delega, lo dichiarerà a verbale;
- Il proponente in sede di conferenza, può farsi assistere, per le finalità relative ad eventuali chiarimenti tecnici sugli aspetti progettuali, esclusivamente dai tecnici, firmatari degli elaborati progettuali o loro delegati di pari qualifica professionale;
- ai sensi dell'art.14 ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i., *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità', alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"*;
- L'eventuale dissenso di una o più Amministrazioni, ai sensi dell'art.14-quater comma 1 Legge n.241/90 e s.m.i., a pena di inammissibilità, *"deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima"*;



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

- o Gli Enti in indirizzo sono invitati a richiedere nel più breve tempo possibile le eventuali integrazioni al progetto definitivo ritenute necessarie al rilascio del relativo parere di competenza e sono, altresì, invitati a rendere nota l'eventuale non competenza nel procedimento in oggetto ovvero a manifestare, tempestivamente, la necessità dell'acquisizione di ulteriori pareri da parte di altre Amministrazioni/Enti o Uffici non elencati in indirizzo, ai fini del coinvolgimento degli stessi nel procedimento amministrativo avviato con la presente nota.
- o le Amministrazioni convocate, entro i successivi cinque giorni dalla convocazione, possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, il rinvio della riunione della Conferenza di Servizi;
- o ai sensi dell'art. 14 ter comma 3-bis della L. 241/90 e s.m.i., *"in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42"*;
- o ai sensi dell'art.14 quater comma 6 bis Legge n.241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione precedente, *"valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza"*;
- o la mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o la mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
- o ai sensi del punto 13.2 del D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n.219) l'istanza deve essere corredata, inoltre, dalla specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui al seguente elenco indicativo:

- l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i.;
- la valutazione dell'impatto ambientale prevista dalla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 di competenza dello Stato o della Regione;
- l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. n.152/2006;
- il nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area protetta di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- permesso di costruire di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, di competenza del Comune interessato;
- parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, di cui all'articolo 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, rilasciato dal Ministero dell'Interno - comando Provinciale VV.FF.;
- il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;
- il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 61, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006;
- il nulla osta sismico ai sensi della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi provvedimenti attuativi;
- il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell'aeronautica civile (ENAC-ENAV), ai sensi del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 recante il codice della navigazione;
- il mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla Legge n. 1766 del 1927 e successive modificazioni;
- l'autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi regionali;
- la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi della Legge n. 447 del 1995 e successive modificazione e integrazioni;
- nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle comunicazioni oggi, Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259 del 2003;



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

- l'autorizzazione all'attraversamento e all'uso delle strade ai sensi del Codice della strada;
- l'autorizzazione agli scarichi rilasciata dall'autorità competente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e delle relative linee di collegamento alla rete elettrica con le attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933.

Il Comune di Lucera (FG) sul cui territorio è ubicato l'impianto, in particolare, oltre ad esprimersi per gli aspetti di propria competenza, vorrà, ai fini di una proficua ed utile collaborazione, procedere ad una attenta valutazione del progetto definitivo dell'iniziativa con riferimento al piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, avuto riguardo alla stima dei costi di dismissione e di ripristino ed alla loro congruità ai fini della determinazione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi previsti (Punto 2.2 D.G.R 3029/2010) che in ogni caso non potrà essere inferiore alla misura minima stabilita di € 50,00 per ogni Kw di potenza elettrica rilasciata.

L'A.S.L. e l'ARPA Puglia, ognuno per le proprie competenze, vorranno inoltre valutare il progetto alle luce delle previsioni contenute nel R.R. n. 6/2006 e delle normative specifiche in materia.

Si rende noto alla Società proponente che il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia – Divisione IV – Ufficio U.N.M.I.G. di Napoli, con nota prot. n.1429 del 4/04/2013, ha comunicato che "i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi" secondo le indicazioni reperibili sul sito al seguente indirizzo: <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/norme/dir110612.htm>. Pertanto, il coinvolgimento nel procedimento autorizzativo del predetto Ufficio U.N.M.I.G. avverrà solo in caso di interferenze riscontrate dalla Società che dovrà tempestivamente comunicarlo allo scrivente Ufficio per i conseguenti adempimenti.

Si comunicano, altresì, le informazioni prescritte dalla normativa sul procedimento e relative ai diritti di partecipazione del procedimento:

- Amministrazione procedente: Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo – Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- Oggetto del procedimento: Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.;



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Ufficio Energia e Reti Energetiche

- Ufficio e persona Responsabile del procedimento: Energia e Reti Energetiche – Funzionario Ing. Andrea Sabato (Tel. 0805406999 – PEC: ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it).

Bari, lì 15/10/2013

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Andrea Sabato

Il Dirigente dell'Ufficio

Dott. Patrizio Giannone

